



Protocollo di Cosenza

Linee guida nei casi di presunti abusi sessuali su soggetti in condizione di particolare vulnerabilità

II versione – 11 novembre 2016

Sottoscritto da:

Ordine degli Psicologi della Calabria

Ordine degli Psicologi del Friuli Venezia Giulia

AMI – Sez. Distr. CZ

Camera Minorile Distrettuale di Catanzaro “Primo Polacco – Francesco Perrotta”

AUSAR Formazione

Premessa

Il seguente Protocollo di Cosenza, realizzato dalla Società Italiana Scienze Forensi, si pone l'obiettivo di suggerire le migliori prassi da seguire nel corso di un procedimento penale in caso di presunti abusi sessuali sui minori, nonché ogni qualvolta si abbia a che fare con una persona offesa, anche maggiorenne, che versi "in condizione di particolare vulnerabilità" e sia presunta vittima di reati di natura sessuale.

L'aggiornamento si impone, infatti, come necessario alla luce dell'evolversi degli studi scientifici in materia nonché per meglio rispondere alle innovazioni apportate sul piano giuridico all'ordinamento interno dalle recenti riforme legislative. Tra queste, merita menzione il d.lgs n. 212/2015, che ha esteso molte delle garanzie prima vigenti solo per il minore coinvolto in procedimenti per reati sessuali anche alla persona offesa maggiorenne che si trovi "in condizione di particolare vulnerabilità" ai sensi del nuovo art. 90-*quater* c.p.p.

È fondamentale, da una parte, preservare il dichiarante debole e, dall'altra, ridurre il rischio della cosiddetta "usura delle fonti di prova", evitando di sottoporre la vittima ad ulteriori stress psicologici provocati da reiterati ed inutili inviti a presentarsi dinanzi alle autorità procedenti per rilasciare le medesime dichiarazioni, in assenza di una specifica e fondata esigenza di natura investigativa.

Il protocollo, rivolto alle varie figure (Polizia, Carabinieri, Giudici, Pubblici Ministeri, Avvocati, Psicologi e Psichiatri) che si occupano di questo genere di casi, è suddiviso in due sezioni.

La prima sezione, intitolata "Indagini preliminari", indica le migliori prassi da seguire nella fase di denuncia, di raccolta delle sommarie informazioni testimoniali dal minore e dalla persona offesa, anche maggiorenne, che si trovi in condizione di particolare vulnerabilità, in quanto presunta vittima di reati di natura sessuale. Tale audizione dovrà svolgersi da parte di un esperto in psicologia o psichiatria infantile, ponendo precipua attenzione alla necessità di videoregistrare i colloqui, di documentare integralmente le dichiarazioni rese e di utilizzare una metodologia scientifica durante lo svolgimento di una consulenza tecnica per il pubblico ministero.

La seconda sezione, intitolata "Incidente probatorio", suggerisce le modalità operative che debbano essere preferite nella delicata fase dell'audizione protetta del minore o dell'adulto presunta vittima di abusi sessuali, da svolgersi in spazio neutro e con l'ausilio di un esperto in psicologia o psichiatria infantile. Inoltre, dedica uno spazio apposito alle regole da seguirsi nello svolgimento della perizia sulla capacità di rendere la testimonianza del soggetto, evidenziando come il perito non debba mai esprimere valutazioni in punto di attendibilità, credibilità o veridicità dei fatti narrati.

INDAGINI PRELIMINARI

1. Raccolta dichiarazioni denunciante

1.1. Svolgere un colloquio con il denunciante preliminarmente e individualmente, in assenza del minore o dell'adulto presunta vittima di abusi sessuali che non coincida con il denunciante.

1.2. Raccogliere le informazioni seguendo i passaggi del c.d. *SRD – Scheda Rilevazione Denunciante* (allegato in appendice); in particolare è necessario acquisire informazioni: a) sulla prima rivelazione d'abuso; b) sulla denuncia; c) sul contesto familiare e sociale.

2. Raccolta SIT – Sommarie Informazioni Testimoniali

2.1. Raccogliere le dichiarazioni del minore o dell'adulto presunta vittima di abusi sessuali in un momento successivo a quello del denunciante, contestualmente alla *notitia criminis* o immediatamente dopo per ridurre al minimo i fenomeni di rielaborazione e contaminazione. Nella raccolta delle sommarie informazioni testimoniali è necessario favorire il racconto libero del soggetto con l'utilizzo di domande aperte, anziché chiuse. Durante l'escussione è necessario non porre domande o pronunciare frasi suggestive, né creare un'atmosfera induttiva. Nel fare domande è indispensabile non inserire termini non pronunciati dal dichiarante.

2.2. Durante l'audizione del minore (specie se in età scolare) è preferibile non utilizzare strumenti di ausilio, quali disegni, bambole, giochi perché se si inizia con una fase di "gioco", tutta l'intervista potrebbe essere fraintesa e affrontata dal soggetto su un livello "fantastico".

2.3. E' preferibile utilizzare protocolli di intervista approvati dalla comunità scientifica internazionale. Nello specifico:

- Step-Wise Interview
- Intervista Strutturata
- Intervista Cognitiva
- NICHD

3. Videoregistrazione

3.1. E' indispensabile videoregistrare il colloquio con il denunciante e con il soggetto sentito a sommarie informazioni testimoniali. In assenza di strumentazione video, deve essere garantita almeno l'audioregistrazione.

4. Documentazione integrale delle dichiarazioni rese

4.1. In assenza di video-audio registrazione, i verbali devono essere redatti in modalità *verbatim* (trascrizione parola per parola), devono contenere fedelmente quanto riferito e produrre altresì una descrizione oggettiva di elementi non verbali rilevanti, soprattutto di atti mimati. Le domande poste devono essere trascritte integralmente. In presenza di video-audio registrazione è possibile stilare i verbali in maniera sintetica, a cui allegare i supporti e le trascrizioni delle video-audio registrazioni.

5. Attività del Consulente Tecnico del Pubblico Ministero

- 5.1.** Il consulente deve utilizzare strumenti *evidence-based* ai fini dell'accertamento sull'idoneità a testimoniare del soggetto ed in nessun caso può esprimersi sulla veridicità delle dichiarazioni ovvero sulla sua attendibilità/credibilità.
- 5.2.** E' indispensabile videoregistrare tutti gli incontri peritali, anche quelli dedicati alla somministrazione dei test psicologici. Il CT deve allegare alla relazione peritale tutti i video degli incontri ed i protocolli dei test somministrati in originale.
- 5.3.** Nella relazione peritale il CT deve indicare a quale modello teorico scientifico si ispira la sua attività, la metodologia utilizzata, una bibliografia.
- 5.4.** L'esperto non può effettuare alcuna valutazione in merito ai fatti per cui si procede.
- 5.5.** Per quanto riguarda la testimonianza, strumenti quali la SVA (CBCA) e il Reality Monitoring non possono essere utilizzati dal CT per discriminare il vero dal falso delle dichiarazioni del testimone e, in generale, per ricavare presunti risultati sulla credibilità della narrazione. Tali strumenti non hanno raggiunto ancora una comprovata copertura scientifica pertanto se ne sconsiglia l'utilizzo in ambito peritale.
- 5.6.** Non esistono indicatori specifici di abuso sessuale e non è corretto ipotizzare la presenza di un PTSD riconducibile ad un'esperienza sessuale. Non è possibile risalire da presunti sintomi all'esistenza di un evento traumatico.
- 5.7.** I disegni spontanei dei bambini non possono essere utilizzati per rilevare la presenza di tratti sessualizzati riconducibili direttamente alla presunta violenza sessuale o a presunti traumi sessuali così come i test psicologici (grafici, personalità ecc.) non possono essere utilizzati per rilevare la presenza di un abuso sessuale.
- 5.8.** Il CT negli incontri peritali con il soggetto evita di sollecitare il racconto sui fatti oggetto di denuncia.

INCIDENTE PROBATORIO

6. Perizia per il GIP

6.1. Dovrebbe avvenire prima dell'audizione del soggetto. Il quesito del Giudice deve vertere esclusivamente sulla c.d. "capacità di testimoniare" del soggetto (ex art. 196 c.p.p.). Altri quesiti sulla attendibilità, credibilità delle dichiarazioni del testimone e/o sulla valutazione della presenza di traumi da abuso sessuale e di PTSD riconducibili alla presunta violenza sessuale sono scientificamente inaccettabili.

6.2. Di seguito una proposta di quesito standard in questo genere di casi:

«Accerti il perito l'idoneità psicofisica generica e specifica del soggetto XY a rendere testimonianza sui fatti oggetto del processo»

6.3. Sulla metodologia, si faccia riferimento alle raccomandazioni illustrate nel punto 5.

7. Audizione protetta

7.1. L'audizione protetta nella fase di incidente probatorio deve essere integralmente videoregistrata e svolta in uno spazio neutro, preferibilmente in una stanza alla sola presenza del testimone e dell'esperto. Tale stanza dovrebbe essere collegata tramite circuito chiuso di videoregistrazione ad altra stanza in cui presenziano tutte le altre figure (Giudice, Pubblico Ministero, Avvocati, Consulenti ecc.).

7.2. È indispensabile garantire che prima, durante e dopo l'audizione il testimone non abbia nessun contatto con l'indagato.

7.3. Il testimone deve essere ascoltato mediante l'ausilio di protocolli di intervista scientificamente validati. E' indispensabile rispettare i tempi del dichiarante e non utilizzare pressioni per ottenere informazioni che apparentemente non vuole ovvero non sa riferire. E' indispensabile non pronunciare domande o frasi suggestive, ma favorire le domande aperte ed il racconto libero (si veda punto 2).

7.4. L'utilizzo di pupazzi, giochi, bambole anatomiche, disegni sono fortemente sconsigliati al fine di favorire il racconto del testimone sui presunti fatti. L'esperto non può somministrare test psicologici (carta e matita *et similia*) durante questa fase. Egli ha il solo compito di facilitare e favorire la raccolta della testimonianza del dichiarante.

7.5. L'esperto incaricato dal G.I.P. a svolgere l'audizione protetta deve garantire, il più possibile, durante l'espletamento delle sue mansioni, obiettività e neutralità. Per tali motivi, è necessario che egli venga a conoscenza esclusivamente di minime informazioni sul caso prima dell'escussione del dichiarante. Nello specifico, nome ed età del testimone, in che contesto ed epoca sarebbe avvenuto il presunto abuso.

7.6. E' sconsigliato l'utilizzo di strumenti tecnici quali citofono, auricolari ecc. per comunicare con il G.I.P. poiché potrebbero distrarre il testimone e/o l'esperto durante l'escussione.

Appendice

SRD - Scheda Rilevazione Denunciante nei casi di violenza sessuale¹

a cura di *Giovanni Battista Camerini, Marco Pingitore, Giovanni Lopez*

giugno 2016

La “SRD - Scheda Rilevazione Denunciante nei casi di violenza sessuale” contiene gli argomenti da poter trattare con il denunciante nei casi di presunta violenza sessuale a danno di una vittima vulnerabile, utile per le Forze dell'Ordine, Polizia Giudiziaria, Procura, Periti e Consulenti Tecnici:

A. Sulla prima rivelazione

- A.1. Com'è avvenuta la primissima rivelazione della violenza sessuale (spontanea, sollecitata ecc.)?
- A.2. Qual era il clima (minaccioso, conflittuale ecc.)?
- A.3. Qual è il motivo per cui è avvenuta?
- A.4. Chi era presente?
- A.5. Dove è avvenuta?
- A.6. Quando è avvenuta?
- A.7. Qual era lo stato emotivo della presunta vittima?
- A.8. Qual è stata la reazione dei presenti?
- A.9. Quante volte la presunta vittima ha ripetuto i fatti e a chi?
- A.10. Quali domande sono state poste alla presunta vittima?
- A.11. Rivelata la violenza sessuale, cos'è accaduto successivamente?

B. Sulla denuncia

- B.1. Chi ha deciso di sporgere denuncia?
- B.2. Dopo quanto tempo dalla prima rivelazione?
- B.3. Com'è avvenuta la denuncia (Forze dell'Ordine, Procura, segnalazione ecc.)?
 - B.3.1. Chi è il denunciante?
 - B.3.2. Chi era presente con il denunciante?
 - B.3.3. La presunta vittima ha accompagnato il denunciante? Se sì, in che modo era stata informata di quanto si andava a fare?

¹ [Scheda pubblicata all'interno dell'articolo: Camerini G. B., Pingitore M., Lopez G., 2016, [La perizia sull'idoneità a testimoniare del minorenne nei casi di presunta violenza sessuale](#), ilPenalista.it, Giuffrè

B.3.4. Mentre il denunciante verbalizzava, dove si trovava la presunta vittima?

B.3.5. La presunta vittima ha avuto modo di ascoltare, anche involontariamente, il denunciante mentre verbalizzava?

B.3.6. La presunta vittima ha avuto modo già in quell'occasione di raccontare i fatti, anche informalmente?

B.3.7. Se sì, in che modo (spontaneamente, sollecitata ecc.)?

B.3.8. Chi era presente nella stanza?

B.4. La denuncia è stata audio-videoregistrata?

B.5. Il verbale di denuncia è stato redatto in forma verbatim o ricostruttiva?

B.6. Il denunciante potrebbe trarre un vantaggio secondario dalla denuncia?

B.7. La denuncia coinvolge anche altre persone oltre al denunciante?

C. Sul contesto familiare e sociale

C.1 Qual è la composizione familiare della presunta vittima?

C.2. E' presente un conflitto tra i genitori, tra genitori e figli o con altri famigliari?

C.3. Che rapporto c'è tra il presunto abusante e la presunta vittima?

C.4. Successivamente alla denuncia (o alla prima rivelazione) i rapporti abusante-vittima sono cambiati?

C.4.1. Hanno avuto modo di incontrarsi successivamente?

C.4.2. Quante volte, dove e perché?

C.5. Successivamente alla denuncia (o alla prima rivelazione) i rapporti tra i familiari sono cambiati?

C.6. Successivamente alla denuncia (o alla prima rivelazione) i rapporti tra i familiari della presunta vittima e del presunto abusante sono cambiati?